

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1326}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI SILVESTRO, ZANIBONI, ABETE, BALESTRACCI,
BIANCHI, BONALUMI, BOTTA, CASATI, CASINI CARLO,
CITARISTI, FIORI, GARAVAGLIA, MORO, ORSENIGO,
STEGAGNINI**

Presentata il 21 febbraio 1984

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernente l'inquadramento nei ruoli della polizia di Stato dei sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 (supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982) è stata data attuazione alla delega prevista dall'articolo 36, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Con il citato decreto del Presidente della Repubblica si è pertanto proceduto ad inquadrare tutte le guardie, appuntati e sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ad esclusione dei marescialli per i quali sono sta-

te previste possibilità di accesso nel nuovo ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, così come stabilito dai punti 5), 5a), 5b), 5c), 6), 6a), 6b), 6c), 7), 7a), 7b), 7c), 8) e cioè titoli di servizio per i marescialli carica speciale e titoli di servizio più colloquio per i marescialli di 1ª classe scelti, 1ª classe, 2ª e 3ª classe.

Il nuovo ruolo degli ispettori, articolato in quattro qualifiche (vice ispettore, ispettore, ispettore principale, ispettore capo) e con una dotazione organica complessiva di 7.000 unità, riserva 3.600 po-

sti ai marescialli e 3.400 posti a coloro che vengono assunti mediante pubblico concorso.

Disciplinano tale materia gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numero 336.

Si è rilevato, in particolare, che l'articolo 12 del suddetto decreto stabilisce un unico concorso, per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di 2^a e 3^a classe, una volta ultimato l'inquadramento dei marescialli di 1^a classe scelti e 1^a classe, vincitori di un precedente concorso per titoli di servizio e colloquio, nel ruolo degli ispettori.

Il Ministero dell'interno, invece, con *Bollettino ufficiale del personale* - supplemento ordinario n. 1-bis del 7 giugno 1983, - bandiva un concorso riservato ai marescialli di 2^a e 3^a classe che metteva a disposizione solamente n. 800 posti nella qualifica di vice ispettore e n. 161 posti nella qualifica di ispettore, anziché bandire un concorso per 2.501 posti, che era la rimanenza matematica al termine dell'inquadramento nelle qualifiche di ispettore capo e principale delle ex assistenti della polizia femminile e dei marescialli carica speciale, avvenuta per soli titoli e dei marescialli di 1^a classe scelti e di 1^a classe risultati idonei al precitato concorso di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

Appare quindi evidente la ulteriore penalizzazione che hanno subito i marescialli di 2^a e 3^a classe, in una fase in cui le stesse modalità di avanzamento e di inquadramento dei sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilite dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, trovavano applicazione con risultati talvolta traumatici e paralizzanti per gli equilibri gerarchici e di ruolo del personale anzidetto. Basti pensare allo sconvol-

gimento causato dai repentini avanzamenti di due, tre o quattro gradi in seguito ad un colloquio ed all'appiattimento, se non addirittura retrocessione, nella qualifica di sovrintendente principale (già brigadieri del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) per i marescialli di 2^a e 3^a classe rinunciatari o non idonei al colloquio per ispettori.

Il quadro che ne è scaturito è sconcertante, oltre ogni lecito pensare per una « riforma » che ha solo pochissimi anni di vita ed è facilmente percepibile, anche ad un osservatore poco attento, il senso di disagio e di scontento in cui versa tutta la categoria dei sottufficiali ed in particolare dei marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I risultati di tale disagio, pertanto, non possono lasciare indifferenti coloro che hanno votato la complessa ed importante legge di riforma della Polizia, legge 1° aprile 1981, n. 121. È interesse di tutti porre rimedio là dove la normativa è risultata insufficiente e discriminante.

Per tutto quanto precede, allo scopo di ridare fiducia e giustizia alla benemerita categoria dei sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, cui va indubbiamente riconosciuto il merito di essere stati e di essere ancora gli assi portanti di tutte le strutture operative di polizia, riteniamo indispensabile modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, per ristabilire più equi meccanismi di avanzamento ed inquadramento dei summenzionati marescialli in un ruolo ad esaurimento degli ispettori e la perpetua possibilità di avanzamento in detto ruolo per una aliquota dei sovrintendenti capo della polizia di Stato.

Giova infine sottolineare che le suddette modifiche non comportano alcuna sperequazione nei confronti dei marescialli che sono risultati già idonei al colloquio per ispettori e che in tali ruoli ordinari sono stati già collocati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è sostituito dal seguente:

« I marescialli carica speciale, vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al successivo articolo 11 sono inquadrati secondo l'ordine della graduatoria nella qualifica di ispettore capo.

I marescialli di prima classe scelti e di prima classe, vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui allo stesso articolo 11, sono inquadrati, secondo l'ordine della graduatoria, nella qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata alla lettera *a*) del precedente articolo 9.

I marescialli carica speciale, che non superino il concorso per titoli di servizio o che non vi partecipino, sono inquadrati nella qualifica di ispettore principale.

Nella stessa qualifica, fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 9, sono altresì inquadrati i marescialli di prima classe scelti o di prima classe, che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo per mancanza di posti disponibili.

I marescialli carica speciale precedono nel ruolo i marescialli di prima classe scelti e di prima classe.

I marescialli di prima classe scelti e di prima classe che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore principale, sono inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9; qualora non vi siano posti in detta qualifica, sono inquadrati nella qualifica di vice ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera *d*) dell'articolo 9.

Il personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale, ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato, a giudizio della commissione di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall'articolo 9, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-*bis*. — I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestivano il grado di maresciallo di 1^a classe scelto e di 1^a classe del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e che non hanno partecipato o superato il concorso per titoli di servizio e colloquio di cui al seguente articolo 11, sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad « esaurimento » degli ispettori della polizia di Stato.

Gli stessi fruiranno del trattamento economico e di servizio previsto per i parigrado del ruolo ordinario e, dopo l'inquadramento a norma del presente articolo, frequenteranno presso una scuola di polizia il corso di aggiornamento di cui all'articolo 14 ».

ART. 3.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è sostituito dal seguente:

« I vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui al precedente

articolo 12 sono inquadrati, fino alla copertura delle aliquote di posti previste dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 9, nelle qualifiche messe a concorso secondo la graduatoria di merito.

I marescialli di seconda e terza classe, idonei al concorso di cui al precedente articolo 12, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati, anche in soprannumero, secondo l'ordine della graduatoria di merito, nella qualifica di sovrintendente capo, seguendo nel ruolo il personale di cui al nono comma dell'articolo 10.

Il personale di cui al precedente comma, inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato a giudizio della commissione di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall'articolo 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo, e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-bis. — I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestivano il grado di maresciallo di 2^a classe del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e che non hanno partecipato o superato il concorso per titoli di servizio e colloquio di cui agli articoli 11 e 12, sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di ispettore

principale del ruolo ad " esaurimento " degli ispettori della polizia di Stato.

Gli stessi fruiranno del trattamento economico e di servizio previsto per i parigrado del ruolo ordinario e, dopo l'inquadramento a norma del presente articolo, frequenteranno presso una scuola di polizia il corso di aggiornamento di cui all'articolo 14 ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*ter*. — I sottufficiali che rivestono il grado di maresciallo di 3^a classe del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e che non hanno partecipato o superato il concorso per titoli di servizio e colloquio di cui agli articoli 11 e 12, sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di ispettore del ruolo ad " esaurimento " degli ispettori della polizia di Stato.

Gli stessi fruiranno del trattamento economico e di servizio previsto per i parigrado del ruolo ordinario e, dopo l'inquadramento a norma del presente articolo, frequenteranno presso una scuola di polizia il corso di aggiornamento di cui all'articolo 14 ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è aggiunto il seguente:

« ART. 16-*bis*. — Al personale inquadrato nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti è consentita la perpetua possibilità di accesso, a mezzo di concorso per titoli di servizio e colloquio, nel ruolo degli ispettori della polizia di Stato.

Per gli appartenenti a tale qualifica è riservata la metà dei posti che si renderanno annualmente disponibili nella qualifica di vice ispettore del ruolo ordinario.

I partecipanti al concorso anzidetto devono aver maturato almeno tre anni di servizio nel grado.

Il *Bollettino ufficiale del personale* pubblicherà le modalità del concorso, indicando il numero dei posti, le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione ed i relativi punteggi massimi, le materie oggetto del colloquio ed i componenti della commissione esaminatrice.

I vincitori del concorso frequenteranno, presso una scuola di polizia, un corso di aggiornamento tecnico-professionale della durata di due mesi ».

ART. 7.

All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza inquadrato nei ruoli ordinari e ad esaurimento degli ispettori della polizia di Stato, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, può, per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, accedere alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della polizia di Stato, mediante concorso per esami nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto, si procederà negli anni successivi alle opportune operazioni di conguaglio.

Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli ispettori che hanno un'anzianità, di effettivo servizio nella carriera dei sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non inferiore a 13 anni, ovvero non inferiore a 8 anni, se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082.

La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso.

I vincitori seguono nel ruolo gli impiegati promossi mediante scrutinio; con la stessa decorrenza coloro che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, sono restituiti al ruolo di provenienza.

I vincitori del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Per le modalità del suddetto concorso vale, così come per le assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile, quanto è stabilito nell'articolo 53 ».